



**PROCURA GENERALE**  
**della Corte di cassazione**

Oggetto: Integrazioni ed ulteriori chiarimenti alla nota del 1° aprile 2020 su “Pubblico ministero e riduzione della presenza carceraria durante l'emergenza coronavirus”.

Prot. N. 8753/20/SPART.

Roma, 27 aprile 2020

Ai sigg. Procuratori generali presso le Corti d'appello  
LORO SEDI

A seguito della nota del 1° aprile 2020 indirizzata alle S.S.L.L., avente ad oggetto «*Pubblico ministero e riduzione della presenza carceraria durante l'emergenza coronavirus*», si ritiene necessario richiamare l'attenzione delle SS.VV. nella parte di essa in cui si sottolineava, nell'ambito delle misure alternative alla detenzione, l'«*invalidabilità*» delle cause ostantive «*normativamente stabilite ... e non eliminate, nemmeno con norma temporanea, dalla legislazione emergenziale...*».

Ciò ritengo opportuno a seguito di provvedimenti emessi negli ultimi giorni da diversi Tribunali di Sorveglianza – cui è stato dato ampio risalto dagli organi di informazione nazionali – relativi alla concessione di misure alternative alla detenzione, finalizzate alla tutela della salute di detenuti in regime carcerario speciale o comunque di particolare spessore criminale, per stato di detenzione originante da taluno dei delitti contemplati nel comma 3 *bis* dell'art. 51 c.p.p.

Sembra infatti necessario individuare con urgenza criteri uniformi di controllo, da parte dei competenti uffici del pubblico ministero, degli *standard* giustificativi delle ordinanze emesse in tale particolare settore della materia della sorveglianza, anche al fine di proporre, nel caso di loro violazione, i pertinenti strumenti di impugnazione, secondo criteri uniformi sul territorio nazionale.

A tal fine, l'organo del pubblico ministero è tenuto a vigilare circa la sicura acquisizione, ai relativi procedimenti, di tutti gli elementi di valutazione anche in ordine alle esigenze generalpreventive connesse alla scarcerazione ed ai conseguenti, connessi rischi.

Tali elementi dovrebbero essere raccolti nel costante contatto degli uffici generali con le Procure della Repubblica e in particolare con le Procure distrettuali, in maniera tale che nelle procedure sia sempre versata in maniera piena la conoscenza degli elementi su cui può basarsi il giudizio di comparazione sulla pericolosità, anche con riferimento a specifiche esigenze correlate al luogo di consumazione dei reati.

Il pubblico ministero, in relazione al percorso giustificativo dei provvedimenti in questione, è chiamato a verificare, con assoluta e puntuale attenzione: per un verso, che sia effettiva ed adeguata la finalità di tutela del diritto alla salute del detenuto e, dunque, concreta la possibilità di cura al di fuori del perimetro carcerario (ove sia accertato che le patologie riscontrate non possano essere trattate in regime carcerario); per altro verso, che sia stato comunque operato un corretto ed approfondito bilanciamento tra diritto di cura del detenuto ed esigenze di sicurezza sociale in relazione alla pericolosità del soggetto, specie in relazione alla scelta dei luoghi in cui ha esecuzione la misura alternativa.

Il meno rigoroso regime della detenzione domiciliare, nelle ipotesi di specialità del regime detentivo in atto, deve infatti trovare giustificazione nella sicura maggiore possibilità di cura, esente cioè dagli ulteriori rischi conseguenti all'attuale situazione emergenziale sanitaria ed al contesto di promiscuità in cui l'assistenza sanitaria potrebbe poi essergli assicurata.

E' questo un punto molto importante, che deve essere oggetto – a parere di questo ufficio – di specifico accertamento e dunque di trattazione nella motivazione.

Parimenti, la situazione emergenziale stessa e le sue ricadute sul diritto alla salute dei detenuti non deve comunque oscurare, nelle ipotesi di detenzioni a regime speciale o effetto di condanne per delitti di intensa gravità, la bilanciata valutazione delle esigenze di tutela sociale e, specificamente, il pericolo di ripristino di condotte criminose fuori dall'ambito carcerario.


Si sottolinea che si tratta di due aspetti distinti del giudizio di bilanciamento e che entrambi richiedono specifica valutazione.

Un ruolo fondamentale sono chiamati a svolgere i pubblici ministeri, anche assicurando – attraverso l'esercizio puntuale della facoltà di impugnazione – che i provvedimenti della magistratura di sorveglianza siano fondati su completi elementi di conoscenza e diano conto della effettiva valutazione di tutti i profili sopra menzionati.

Raccomando quindi di raccogliere le prassi attualmente vigenti, stimolando quelle che realizzando la corretta diffusione delle informazioni utili e la piena cooperazione tra gli uffici del pubblico ministero, e di segnalare quale siano i profili maggiormente critici nell'applicazione delle normative penitenziarie nell'attuale situazione di emergenza.

Il buon funzionamento del circuito di collaborazione tra gli organi del pubblico ministero e il puntuale esercizio del potere di impugnazione varrà anche a sostenere la magistratura di sorveglianza nel espletamento del suo difficile compito, in autonomia e con serenità.

Il Procuratore generale  
Giovanni Salvi

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, fluid loop that starts from the left, goes up and over, then down and across, ending with a small vertical stroke. The signature is positioned over the printed name 'Giovanni Salvi'.